



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **53** reg. delib.

del **27/12/2023**

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA	X	
2.	MUSSI Andrea	X		9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana		X
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore	X	
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA		X
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	POGGI STEFANO		X
7.	DE PAOLI FABIANA		X				

TOTALE 9 4

Partecipa il Segretario comunale **Daniele Bellomo**

Il Sig. **PICCININI PAOLO - Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
 - il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 12/10/2023 e successivamente modificato con la Nota di Aggiornamento al DUP presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio con atto n. 154 del 14/11/2023;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 in data 14/11/2023, immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 14/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale della conferma delle aliquote nuova IMU per l'anno 2024";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 22/03/2022;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2022;

Considerato che si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario IMU, confermando per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale già approvate per l'anno 2023;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile Servizio Gestione Risorse in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l'esito della votazione espressa nei modi di legge:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (SEGGIO)

Contrari n. //

DELIBERA

1. di richiamare quanto in premessa e di confermare per l'esercizio 2024 le medesime aliquote e detrazioni in relazione all'IMU, già approvate per l'anno 2023, come meglio evidenziato nella tabella sotto riportata:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille con detrazione € 200,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/5)	10,00 per mille
Immobili cat. D/5	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Altri immobili	10,00 per mille
Terreni agricoli ed incolti	10,00 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

2. di stabilire che nell'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto altresì che a decorrere dall'anno 2022 gli immobili merce, così come definiti dal comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esentati dal pagamento dell'imposta;
4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa nei modi di legge:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (SEGGIO)

Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Daniele Bellomo)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 227 DEL 30/11/2023

OGGETTO: *CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2024*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 12 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 227 DEL 30/11/2023

OGGETTO: *CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2024*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 12 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA